Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali

## Art. 8 - Pari opportunità

- 1. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel <u>Senato Accademico</u>, nel <u>Consiglio di Amministrazione</u>, nel <u>Comitato per lo sport universitario e nella Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori</u> non possono comprendere, a pena d'inammissibilità, più di due terzi dei candidati appartenenti al medesimo genere.\*
- 2. Le liste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti <u>nel consiglio di dipartimento</u> **non** possono comprendere, a pena d'inammissibilità, **più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.**
- 3. Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all'intero superiore.

NUMERO CANDIDATI	NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI PER GENERE
6 candidati	4 max per gen.
5 candidati	4 max per gen.
4 candidati	3 max per gen.
3 candidati	2 max per gen.
2 candidati	2 max per gen